

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 575)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(ANGELINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAMBRONI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(ZACCAGNINI)

NELLA SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1959

### Trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, facendo proprio un sistema in atto presso le vecchie Società concessionarie prima del passaggio allo Stato delle ferrovie, ha sempre affidato ad estranei determinati servizi che, per ragioni tecniche, di opportunità e di convenienza, non ha ritenuto di espletare con propri agenti.

Così, per la gestione di piccole stazioni che non comportano ingerenza nella circolazione dei treni, per la custodia e la manovra di passaggi a livello, per la vigilanza di punti speciali della linea, per la posa dei petardi e per altri servizi di limitata entità, la stessa Amministrazione ha fatto ricorso al contratto di assuntoria al fine di assicurare il

servizio. Tale contratto rientra nella forma giuridica della *locatio operis* nonostante che i servizi richiesti ad ogni singolo interessato comportino esclusivamente prestazioni personali dell'assuntore, eventualmente coadiuvato da uno o più dipendenti.

Stante questa impostazione giuridica di fondo, l'assuntore non può essere considerato un dipendente e, come tale, non è ammesso a beneficiare delle provvidenze di carattere economico e sociale stabilite dalla vigente legislazione in favore dei prestatori di opera subordinata. Questa situazione non ha mancato di sollevare, fra gli interessati, un grave malcontento, acuitosi in questi ultimi anni malgrado l'adozione, da parte dell'Azienda, di alcuni provvedimenti intesi

a migliorare modestamente il loro trattamento nell'ambito delle possibilità offerte dalla natura giuridica del contratto di assuntoria.

È stata in primo luogo la mancanza di un qualsiasi trattamento previdenziale a determinare le richieste avanzate ripetutamente dalla categoria per ottenere una disciplina giuridica ed economica adeguata alla reale natura delle prestazioni rese, analogamente a quanto previsto per i ricevitori postali dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1952, n. 656.

Nei'intento di andare incontro alle aspettative degli assuntori, gli onorevoli Cappugi e Scalfaro presentarono la proposta di legge n. 3021, annunciata al Parlamento il 21 novembre 1952 e rinnovata dagli stessi deputati e dall'onorevole Morelli nel 1953 (atto n. 106 della Camera dei deputati).

La proposta non incontrò l'adesione dei Ministeri interessati per ragioni di indole varia, ma, soprattutto, perchè essa prevedeva senz'altro la sistemazione degli assuntori nei ruoli organici del personale delle Ferrovie dello Stato, il che avrebbe costretto l'Azienda ad affidare al personale così sistemato incarichi propri del personale di ruolo, trasferendolo dalle assuntorie, dove la natura dei servizi occorrenti presenta caratteristiche del tutto particolari, che non giustificano l'impiego di personale in organico.

Tuttavia, poichè doveva ugualmente ritenersi necessario inquadrare su una diversa base giuridica i rapporti degli assuntori con le Ferrovie dello Stato, in maniera da poter ammettere gli assuntori stessi a beneficiare delle provvidenze proprie dei prestatori di opera subordinata, si è proceduto ad un attento studio della questione.

Da tale studio è scaturita la necessità di prevedere per gli assuntori una regolamentazione particolare che, pur assicurando agli interessati adeguate garanzie ed un trattamento giuridico-economico conforme alle prestazioni da essi rese, tenesse debitamente conto anche delle esigenze pratiche e della qualità dei servizi ai quali le Ferrovie dello Stato hanno inteso far fronte con l'impiego degli assuntori medesimi.

A conclusione di tali studi, nel corso dei quali sono state attentamente esaminate anche le richieste avanzate dalla categoria attraverso le organizzazioni sindacali, è stato predisposto l'unito disegno di legge che comporta un sostanziale mutamento dell'attuale configurazione giuridica del rapporto intercorrente tra l'Azienda e gli assuntori dei servizi più importanti ed impegnativi.

Questi assuntori, infatti, vengono assimilati ai dipendenti di ruolo dell'Azienda, pur conservando alle loro dipendenze, in taluni casi, i propri coadiutori.

L'assunzione avviene in tre fasi:

1) concorso per l'iscrizione nell'albo degli aspiranti (art. 4);

2) assunzione in servizio e periodo di prova di un anno (artt. 7 e 8);

3) iscrizione in un ruolo speciale (articolo 8).

La prima fase, essendo i posti dell'albo limitati in relazione alle presumibili necessità riferite ad un triennio, garantisce, attraverso un vero e proprio concorso, una efficace selezione fra gli aspiranti.

L'iscrizione nell'albo fa sorgere negli interessati una legittima aspettativa all'immissione in servizio, nell'ordine di anzianità di iscrizione e di graduatoria, mano a mano che sorge la concreta possibilità di utilizzazione, purchè l'iscritto conservi sempre i requisiti richiesti (fisici, morali e professionali).

L'iscrizione stessa, per contro, non fa assumere alcun obbligo all'iscritto.

Con la seconda fase, invece, sorgono per l'interessato, divenuto ormai assuntore in servizio — seppure in prova — tutti gli obblighi inerenti al servizio stesso, mentre, per l'Azienda, rimane la facoltà discrezionale di giudicare se l'aspirante è meritevole o meno della iscrizione nel ruolo in relazione alle risultanze del periodo di prova.

Con la terza fase che, previo risultato favorevole della prova e pronuncia e sottoscrizione della promessa solenne, comporta la iscrizione (art. 8) nel ruolo speciale, si in-

staura il definitivo rapporto, con gli obblighi e diritti reciproci da esso derivanti.

Particolare importanza è stata attribuita alla rispondenza dei requisiti fisici che, come si può bene intendere da vari punti del provvedimento, può essere non solo accertata preventivamente, ma anche controllata in qualsiasi momento dall'Azienda (art. 4/d; articolo 5/b; art. 21/a/b).

Il provvedimento proposto si preoccupa anche di dare agli interessati la garanzia del ricorso gerarchico nell'ambito di quelle autorità ferroviarie che più rispondono ad un razionale ed utile decentramento.

I miglioramenti previsti a favore degli interessati, oltre alle maggiori garanzie derivanti dal nuovo rapporto di cui sopra, sono:

a) aumento del periodo di ferie da 15 a 20 giorni, dopo 10 anni di servizio (art. 10);

b) un particolare trattamento economico in caso di trasloco per servizio (art. 12, ultimi tre comma);

c) trattamento economico (metà della retribuzione) dal sedicesimo al centottantesimo giorno di malattia (art. 14);

d) contributo dell'Azienda, come per il personale delle Ferrovie dello Stato dell'esercizio, quando si faccia obbligo di determinate prescrizioni in materia di vestiario (articolo 16);

e) un trattamento previdenziale per assicurare un assegno vitalizio o una indennità per una volta tanto, quando non si consegua il diritto dell'assegno vitalizio, calcolati con gli stessi criteri vigenti per il personale statale, con la variante che gli assuntori che cessano dalle prestazioni per limite massimo di età (65 anni) possono conseguire il trattamento vitalizio (anzichè l'indennità per una volta tanto) anche con soli 15 anni di servizio (articolo 18, secondo comma);

f) possibilità di passaggio, fra il personale delle Ferrovie dello Stato di determinate qualifiche, degli assuntori risultati idonei in pubblici concorsi banditi per qualifiche che comportano mansioni assimilabili a

quelle da essi svolte, in ragione del 5 per cento dei posti messi a concorso (art. 22);

g) sgravio della responsabilità disciplinare per incidenti di esercizio verificatisi, in tutto o in parte, per fatto del coadiutore, quando l'assuntore sia assente dal servizio (articolo 24, penultimo comma).

Per quanto riguarda, in particolare, l'articolo 20, concernente la parte disciplinare, si è evitato di prevedere la sospensione fra le normali sanzioni in quanto, data la particolare organizzazione ed ubicazione delle assuntorie, riesce oltremodo disagiata provvedere alle sostituzioni che, in casi del genere, non potrebbero essere effettuate dai familiari dell'assuntore. Tuttavia la sospensione dell'incarico è prevista a titolo di misura cautelare che può essere adottata nei casi in cui è prevista, per il personale ferroviario, la sospensione d'ufficio o la sospensione cautelare.

La disciplina di questa facoltà è demandata al regolamento, dal quale sarà attuata in funzione delle cause che determinano la sospensione dall'incarico riferite alla natura delle prestazioni degli assuntori ed alla necessità di fornire a questi le opportune garanzie.

Talune norme (art. 3; art. 12; art. 13 e secondo comma dell'art. 22) riproducono, sostanzialmente, norme già contenute nella legge 14 febbraio 1949, n. 40.

È da tener presente, su tutto quanto precede, che diversi particolari, relativi al disegno di legge che si propone, saranno chiariti e disciplinati dal regolamento previsto dal provvedimento stesso.

Per quanto concerne i dipendenti dagli assuntori, si è pure apportata una notevole modifica all'attuale sistema, aderendo alla richiesta delle organizzazioni sindacali, ed attribuendo la qualifica di « assuntori » anche a quei coadiutori che si alternano sistematicamente nel servizio con l'assuntore assente per turno, riposo o altro e che danno prestazioni perfettamente identiche a quelle dell'assuntore titolare (art. 6 e art. 28, secondo comma).

È sembrato, infatti, giusto e opportuno che, nei casi predetti, il personale interessato abbia gli stessi obblighi e diritti dell'assuntore, essendo, in pratica, identiche le prestazioni rese. Ci si è, tuttavia, dovuti preoccupare di evitare, per quanto possibile, lo smembramento dei nuclei familiari ed a tal fine sono state previste le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 7.

Si è, inoltre, cercato di andare incontro anche ai coadiutori che, non avendo i requisiti per essere considerati assuntori, continueranno ad essere dipendenti degli assuntori:

a) concedendo particolare punteggio, in sede di concorso per la iscrizione nell'albo degli aspiranti assuntori (art. 4/1);

b) prevedendo concessioni di viaggio (art. 15);

c) facendo obbligo all'assuntore, che non possa farsi coadiuvare da propri familiari, di dare la preferenza ai coadiutori già utilizzati nella stessa assuntoria (art. 24, secondo comma);

d) prevedendo una regolamentazione, da parte dell'Azienda, dei rapporti fra assuntore e coadiutore (art. 24, ultimo comma).

Per gli incaricati di servizi diversi da quelli previsti dagli articoli 1 e 3, le cui prestazioni non sono regolate dal provvedimento in esame, è prevista l'iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale (I.N.P.S.) per il conseguimento di un trattamento di pensione quando svolgano incarichi continuativi ed a carattere permanente di una certa consistenza (art. 26, terzo comma).

Un particolare cenno illustrativo merita, infine, gli articoli 31 e 32 delle norme transitorie. Con tali norme si stabilisce il riconoscimento, entro certi limiti, della anzianità preconstituita agli effetti del trattamento previdenziale e della buonuscita.

Per quanto concerne l'articolo 30 si precisa che con decreto ministeriale 8 gennaio 1958, n. 3257, modificato con decreto ministeriale 21 gennaio 1959, n. 3176, si era previsto, in pendenza della approvazione del presente disegno di legge, di corrispondere un trattamento economico temporaneo (no-

vennale) agli assuntori che cessassero definitivamente dalle prestazioni dopo il 31 gennaio 1958 e che avessero avuto almeno 15 anni di servizio. Per conseguire tale trattamento gli assuntori erano stati assoggettati ad una ritenuta pari al 3,85 per cento della retribuzione.

Con l'articolo 17 si istituisce un apposito Fondo di previdenza, i cui effetti decorreranno dal 1° febbraio 1958, al fine di sanare legislativamente la posizione di tutti gli assuntori (art. 30).

Per quanto riguarda l'articolo 32, si fa presente che, con decreto ministeriale 6 settembre 1952, n. 893, è stata approvata una convenzione con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per fare fruire di un trattamento di buonuscita (trasformabile a richiesta anche in un modesto vitalizio) sia gli assuntori che gli incaricati.

Le prestazioni scaturenti dalla predetta polizza erano state previste di una certa entità, in considerazione che esse costituivano l'unico trattamento previdenziale per gli interessati.

Essendo ora prevista l'istituzione dei trattamenti pensionistici (per gli assuntori attraverso il Fondo di previdenza e per gli incaricati attraverso l'Istituto nazionale della previdenza sociale), si è posta la necessità di riportare il predetto trattamento assicurativo alla mera funzione di buonuscita. Ciò si è inteso conseguire appunto con opportuna trasformazione delle polizze esistenti per gli assuntori (primo comma dell'articolo 32) e con la riduzione di quelle per gli incaricati (ultimo comma stesso articolo).

Il rimborso a favore degli assuntori è di un sesto delle somme eccedenti in conseguenza della trasformazione, in quanto mentre per le polizze assicurative esistenti il premio è posto per due terzi a carico della Azienda e per un terzo a carico dell'assuntore, per le nuove polizze, come per quelle derivanti dalla trasformazione, il premio è previsto in misura paritetica.

La tabella allegata al disegno di legge riproduce le stesse retribuzioni previste dalla legge 5 marzo 1958, n. 224, che risentono, quindi,

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di un recente miglioramento economico e che si ritengono tuttora equamente remunerative per le prestazioni degli interessati.

La riduzione, prevista in calce alla tabella, per gli assuntori che non siano titolari, è dovuta al fatto che questi ultimi non hanno mansioni di sovrintendenza, essendo questa una attribuzione specifica degli assuntori titolari. È da considerare, peraltro, che gli assuntori non titolari, oltre a conseguire uno *status* di gran lunga migliore di quello che avevano come coadiutori, vengono anch'essi a beneficiare degli scatti biennali, mentre prima fruivano di una retribuzione che era già inferiore a quella dell'assuntore e che,

inoltre, non subiva alcun aumento in dipendenza della anzianità di servizio.

Gli interessati al provvedimento sono circa 7.500, di cui 3.300 assuntori, 2.100 coadiutori e 2.100 incaricati.

La spesa relativa alla applicazione del provvedimento stesso ammonta a circa 350 milioni all'anno, ed alla sua copertura si farà fronte con opportuna riduzione da apportare a taluni capitoli del bilancio di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il corrente esercizio ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi (articolo 36).

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può avvalersi di assuntori per l'espletamento dei seguenti servizi:

- 1) servizi di stazione;
- 2) servizi di fermata;
- 3) servizi di custodia di passaggi a livello presenziati;
- 4) servizi di vigilanza segnali e punti speciali della linea, con presenziamento.

## Art. 2.

È istituito, presso ogni Compartimento delle ferrovie dello Stato, un albo degli aspiranti all'incarico di assuntore.

L'albo comprende un numero di posti da determinarsi, almeno ogni triennio, dal Direttore generale delle ferrovie dello Stato, tenuto conto delle esigenze del servizio ferroviario.

La divisione dell'albo in sezioni, avuto riguardo al tipo di servizio, sarà stabilita nel regolamento.

## Art. 3.

Le assuntorie di stazione e di fermata sono classificate in quattro gruppi:

- gruppo A: impianti di rilevante importanza;
- gruppo B: impianti di media importanza;
- gruppo C: impianti di limitata importanza;
- gruppo D: impianti gestiti con le norme delle case cantoniere.

Il gruppo A è diviso in cinque categorie.

Il gruppo B comprende una sola categoria.

Il gruppo C è diviso in due categorie.

Il gruppo D è diviso in tre categorie.

Le assuntorie di custodia, con presenziamento, di passaggi a livello e di vigilanza segnali e punti speciali della linea, sono classificati in tre gruppi:

- gruppo A: assuntorie di rilevante importanza;
- gruppo B: assuntorie di media importanza;
- gruppo C: assuntorie di limitata importanza.

Ciascuno dei gruppi di cui al comma precedente è suddiviso in tre categorie.

L'inclusione delle assuntorie nei singoli gruppi e categorie sarà regolata, in relazione alla entità delle prestazioni, dalle norme che verranno emanate con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

## Art. 4.

Per coprire i posti vacanti nell'albo, sono banditi, dai Direttori compartimentali competenti, concorsi per titoli ed esami.

Per partecipare al concorso occorre, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione:

- a) essere cittadini italiani;
- b) aver compiuto l'età di 18 anni e non aver superato quella di 45;
- c) aver sempre tenuto buona condotta;
- d) avere sana costituzione e possedere i requisiti fisici richiesti dalla particolare natura del servizio da svolgere;
- e) possedere il titolo di studio prescritto dal regolamento, in relazione al tipo del servizio al quale il candidato aspira.

Il regolamento stabilisce i punti preferenziali da assegnare per i seguenti titoli:

- 1) prestazioni rese nelle assuntorie;
- 2) abilitazioni o altre idoneità conseguite e ritenute utili dalla Azienda;
- 3) esistenza di persone di famiglia riconosciute idonee quali dipendenti in eventuale ausilio;

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) prestazioni rese nella qualità di dipendenti dell'Azienda, purchè non dimissionari, revocati o destituiti;

5) prestazioni rese in qualità di dipendenti da imprese appaltatrici per conto dell'Azienda, con utilizzazione in servizi affini a quelli oggetto della presente legge;

6) condizione di vedova o di orfano di dipendente dell'Azienda, anche se deceduto dopo la cessazione dal servizio;

7) condizione di vedova o di orfano di assuntore iscritto nel ruolo speciale di cui al successivo articolo 8.

Le modalità per l'attuazione dei concorsi sono stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.

La graduatoria del concorso è approvata dal Direttore compartimentale.

## Art. 5.

La cancellazione dall'albo è disposta dal Direttore compartimentale nei casi:

a) di rinuncia ingiustificata ad assumere l'incarico di assuntore;

b) di inidoneità fisica accertata, in qualsiasi momento, dall'Azienda;

c) di rinuncia dell'iscritto;

d) di perdita dei requisiti prescritti dall'articolo 4;

e) di raggiungimento del 65° anno di età, se trattasi di aspirante assuntore reiscritto nell'albo ai sensi del terzo comma dell'articolo 21, ed al compimento del 50° anno di età, negli altri casi;

f) di decorso di un quinquennio dalla data di iscrizione o reiscrizione nell'albo, quando l'interessato non abbia espressamente richiesto la conferma dell'iscrizione almeno tre mesi prima della scadenza di detto termine.

È sospesa l'efficacia della iscrizione nell'albo nei confronti di coloro che siano sottoposti a procedimento penale e nei confronti di coloro che siano sottoposti ad accertamenti su fatti che, a giudizio dell'Azienda, siano ritenuti incompatibili con i requisiti richiesti per l'iscrizione.

L'iscrizione nell'albo cessa dalla data di conferimento dell'incarico ai sensi del primo comma dell'articolo 7.

L'aspirante assuntore, cancellato dall'albo ai sensi del precedente punto b), può essere iscritto in altra sezione relativa a servizi per i quali risulti in possesso dei requisiti richiesti.

I provvedimenti della sospensione della iscrizione nell'albo e della cancellazione dall'albo sono adottati dal Direttore compartimentale. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al Direttore generale, che decide in via definitiva.

## Art. 6.

Il Direttore generale stabilisce il numero degli assuntori per ogni Compartimento, comprendendovi, oltre ai titolari, coloro che si alternano con essi per assicurare le 24 ore giornaliere del servizio, nonchè quelli occorrenti per garantire i riposi e le ferie degli assuntori stessi.

## Art. 7.

L'incarico di assuntore viene conferito, nei servizi previsti dall'articolo 1, secondo l'ordine di iscrizione nell'albo.

Si può derogare dall'ordine di iscrizione a favore dell'iscritto all'albo che sia familiare convivente con l'assuntore cessato dall'incarico per uno dei motivi di cui ai punti a), b) ed e) dell'articolo 21, o che sia stato convivente con l'assuntore medesimo all'atto del decesso.

La stessa deroga può essere, inoltre, ammessa in favore di iscritti all'albo che risultino familiari conviventi con un assuntore in servizio, quando si tratti di coprire un posto nello stesso impianto cui è addetto tale assuntore.

## Art. 8.

Dopo un periodo di un anno, con almeno trecento giornate di effettive prestazioni, lo assuntore riconosciuto meritevole è iscritto in un ruolo speciale compartimentale.

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'iscrizione nel ruolo speciale degli assuntori è disposta dal Direttore compartimentale.

Gli aspiranti, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nell'albo, possono essere chiamati a svolgere servizi per brevi sostituzioni dell'assuntore assente per riposo, malattia, ferie o altri motivi che determinano una temporanea assenza dal servizio.

I servizi prestati in sostituzione ai sensi del precedente comma sono computati ai fini del trattamento previdenziale di cui agli articoli 17 e 18, ma non sono utili agli effetti della iscrizione nel ruolo speciale. Quando manchi la possibilità di sostituire l'assuntore con uno degli aspiranti iscritti all'albo, l'Azienda può provvedere temporaneamente anche al di fuori dell'albo stesso, mediante convenzione, come previsto al successivo articolo 26.

## Art. 9.

All'atto di assumere l'incarico, gli assuntori devono prestare, avanti al competente Capo reparto e in presenza di due testimoni, promessa solenne secondo la seguente formula:

« Prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Azienda per il pubblico bene ».

Della promessa è redatto verbale, del quale è conservato in atti l'originale ed è consegnata copia all'interessato.

## Art. 10.

Gli assuntori hanno l'obbligo di adempiere con diligenza e con zelo al servizio, secondo le norme stabilite dai regolamenti interni che ne disciplinano l'esecuzione.

I turni di servizio e le modalità di presentazione dell'impianto in assuntoria sono stabiliti dall'Azienda.

Il turno di servizio deve assicurare un riposo continuativo non inferiore alle otto ore giornaliere ed il riposo settimanale. Agli assuntori spetta, inoltre, a partire dall'anno

solare successivo a quello della prima assunzione, un periodo retribuito di ferie annuali, oltre alle festività infrasettimanali, della durata di giorni venti, se hanno prestato effettivo servizio per almeno dieci anni e di giorni quindici negli altri casi.

## Art. 11.

La retribuzione mensile iniziale lorda spettante agli assuntori è stabilita, in relazione all'importanza del servizio, nella tabella annessa alla presente legge.

Per ogni biennio di servizio prestato negli impianti di cui all'articolo 3, è attribuito agli assuntori che abbiano non demeritato un aumento pari al 2,50 per cento della retribuzione iniziale prevista dalla tabella.

In sede di prima applicazione della presente legge non può essere attribuito agli assuntori un numero di aumenti periodici superiore a quello di cui già beneficiano in applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1958, n. 224.

Agli assuntori spettano le quote di agguanta di famiglia, la indennità di malaria e la tredicesima mensilità, con le stesse norme in vigore per il personale ferroviario.

Agli assuntori spetta, inoltre, l'assegno personale di sede secondo le norme previste dall'articolo 10 della legge 5 marzo 1958, n. 224.

Qualora l'assuntore sia anche titolare di pensione a carico di un'Amministrazione statale, si applicano l'articolo 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870, l'articolo 4 della legge 26 novembre 1953, n. 876, e l'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, modificato dall'articolo 14, secondo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Il trattamento economico, nei casi di brevi sostituzioni previste dal terzo comma dell'articolo 8, è commisurato, per ogni giornata di prestazioni, ad un ventiseiesimo della retribuzione prevista al primo comma del presente articolo e dell'aggiunta di famiglia.

Gli assuntori debbono alloggiare nei locali che l'Azienda mette a loro disposizione. Qualora l'Azienda non sia in grado di fornire tali locali e gli assuntori prendano abitazione, a loro spese, in alloggio ubicato a

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non più di quattro chilometri dall'impianto di residenza, spetta loro una indennità mensile nella seguente misura:

lire 2.000 agli assuntori di stazione o di fermata addetti ad impianti classificati al gruppo A o B;

lire 1.700 agli assuntori di stazione o di fermata addetti ad impianti classificati al gruppo C o D;

lire 1.400 agli assuntori di passaggio a livello e di vigilanza segnali e punti speciali addetti ad impianti classificati al gruppo A;

lire 1.000 agli altri assuntori.

**Art. 12.**

All'assuntore trasferito da una assuntoria ad un'altra di gruppo superiore o da una categoria ad altra superiore dello stesso gruppo, compete la classe di retribuzione relativa al gruppo o categoria cui viene trasferito, d'importo immediatamente superiore a quella di cui fruisce, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il trasloco.

All'assuntore trasferito da una assuntoria di gruppo superiore ad una di gruppo inferiore, o da una categoria ad altra inferiore dello stesso gruppo compete, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il trasloco, la classe di retribuzione relativa al gruppo e categoria in cui viene trasferito, tenuto conto degli anni di servizio prestato. In nessun caso, però, la nuova retribuzione può essere superiore a quella percepita nell'assuntoria di provenienza.

Se la nuova retribuzione è inferiore a quella percepita nell'assuntoria di provenienza, la differenza è conservata come assegno personale pensionabile, da riassorbirsi con i successivi aumenti.

Le disposizioni di cui ai comma precedenti si applicano anche quando una assuntoria, per variazione nell'entità del traffico o altra causa, passi da un gruppo all'altro o da una categoria all'altra.

Nei casi di trasferimento è accordato il trasporto gratuito, sulle Ferrovie dello Stato, dell'assuntore e delle persone di famiglia con lui conviventi permanentemente, nonchè il trasporto gratuito dei mobili e di scorte di generi alimentari e di combustibili, limitatamente alla quantità che può ritenersi proporzionata alla situazione di famiglia dell'assuntore.

Qualora il trasporto delle persone, dei mobili e delle masserizie debba necessariamente effettuarsi per via ordinaria, all'assuntore trasferito spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto delle persone sui servizi pubblici di linea terrestri e marittimi non gestiti dalle Ferrovie dello Stato, nonchè un'indennità chilometrica di lire 26 per ogni quintale o frazione di quintale di mobili e masserizie trasportati, fino ad un massimo di 20 quintali.

All'assuntore trasferito compete, inoltre, una indennità di lire 20.000 se la distanza tra le due residenze è pari o inferiore a 100 chilometri, da aumentarsi di lire 5.000 per ogni ulteriore tratto di 100 chilometri o frazione di 100 chilometri di percorso.

Le indennità di cui ai precedenti due commi e l'assegno personale di cui al terzo comma non competono all'assuntore trasferito a domanda oppure ai sensi del successivo articolo 20.

**Art. 13.**

Agli assuntori, in caso di infortunio sul lavoro, debitamente accertato, spetta il medesimo trattamento previsto per il personale ferroviario dell'esercizio.

**Art. 14.**

All'assuntore assente dal servizio non spetta alcun trattamento economico, salvo casi eccezionali previsti nelle disposizioni di massima che saranno emanate dal Direttore generale.

Peraltro, qualora si tratti di assenza dipendente da malattia, debitamente riconosciuta dai sanitari dell'Azienda, all'assuntore

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

competete, a partire dal sedicesimo giorno di malattia e fino al centottantesimo compreso, la metà della retribuzione.

In uno stesso anno solare non possono essere retribuite, ai sensi del precedente comma, più di centottanta giornate complessive.

Gli assuntori sono soggetti ad una ritenuta mensile del 2,50 per cento della retribuzione percepita ai sensi dei primi due commi dell'articolo 11, a titolo di contributo per gli oneri derivanti dalla applicazione della disposizione di cui al secondo comma del presente articolo.

Restano in vigore le norme concernenti l'assistenza sanitaria agli assuntori delle Ferrovie dello Stato da parte dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

## Art. 15.

L'Azienda accorda agli assuntori, ai coadiutori degli assuntori ed ai rispettivi familiari, concessioni di viaggio, secondo le norme e nei limiti che fanno stabiliti nel regolamento.

## Art. 16.

Agli assuntori ai quali sia fatto obbligo di osservare particolari prescrizioni in materia di vestiario uniforme, viene concesso, per ogni oggetto del vestiario medesimo, lo stesso trattamento previsto nei riguardi del personale ferroviario che svolge mansioni assimilabili.

## Art. 17.

Nel bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è istituito un « Fondo di previdenza per gli assuntori » al fine di garantire agli assuntori un trattamento economico all'atto della definitiva cessazione delle loro prestazioni.

Gli assuntori versano al predetto Fondo un contributo mensile nella misura del 6 per cento della retribuzione lorda di cui ai primi due commi dell'articolo 11. Lo stesso contributo è dovuto sulla tredicesima mensilità.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato concorre al Fondo di previdenza per gli assuntori con un contributo da stabilirsi, anno per anno nella misura necessaria per assicurarne il funzionamento.

## Art. 18.

Il Fondo di previdenza di cui al precedente articolo assicura agli assuntori un trattamento previdenziale sotto forma di assegno vitalizio mensile o di indennità per una volta tanto.

L'assegno vitalizio compete agli assuntori che cessino definitivamente dalle loro prestazioni dopo almeno venti anni di iscrizione al Fondo. Tale limite è ridotto a quindici anni per gli assuntori che cessano dalle loro prestazioni per raggiungimento del limite di età di cui alla lettera e) dell'articolo 21.

L'assegno vitalizio mensile di cui al precedente comma è stabilito in misura pari al 2 per cento dell'ultima retribuzione lorda mensile percepita ai sensi dei primi due commi dell'articolo 11 per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo dell'80 per cento della retribuzione stessa.

L'indennità per una volta tanto compete agli assuntori che cessino definitivamente dalle loro prestazioni prima di aver maturato il diritto all'assegno vitalizio ed è stabilita in misura pari a tante mensilità dell'ultima retribuzione lorda percepita ai sensi dei primi due commi dell'articolo 11 quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo.

Quando l'assuntore abbia dato le proprie prestazioni in impianti di categoria diversa, l'assegno vitalizio o la indennità per una volta tanto si determinano sulla base della media ponderata delle retribuzioni massime mensili percepite presso i singoli impianti, ragguagliate alla misura delle retribuzioni vigenti alla data della definitiva cessazione delle prestazioni.

Ai fini della determinazione dell'assegno vitalizio e della indennità per una volta tanto, la frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero; di quella pari o inferiore a sei mesi non si tiene conto.

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In caso di decesso dell'assuntore in servizio o in godimento di assegno vitalizio, il trattamento previdenziale di cui al presente articolo spetta ai familiari, secondo le norme e nella misura stabilita, per gli aventi diritto del personale delle Ferrovie dello Stato, in materia di reversibilità della pensione.

Ai titolari di assegno vitalizio compete la tredicesima mensilità in misura pari all'importo dell'assegno mensile in godimento. Ove l'assegno non sia stato fruito per l'intero anno solare, la tredicesima mensilità compete in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni.

Gli assuntori non sono ammessi a fruire di trattamento previdenziale privilegiato o eccezionale. Nei loro riguardi è ammesso, però, il cumulo fra il trattamento previdenziale di cui al presente articolo ed il trattamento infortunistico di cui al precedente articolo 13.

## Art. 19.

Agli assuntori delle Ferrovie dello Stato, iscritti nel ruolo speciale di cui all'articolo 8, compete, alla definitiva cessazione delle prestazioni, una buonuscita da garantire sotto forma assicurativa.

Il premio necessario per assicurare tale trattamento è posto per metà a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per metà a carico dell'assuntore. La spesa annua complessiva a carico dell'Azienda, per il versamento dei relativi premi, non potrà eccedere il 2 per cento dell'ammontare complessivo delle retribuzioni lorde annualmente corrisposte agli assuntori ai sensi dei primi due commi dell'articolo 11.

## Art. 20.

Per le eventuali mancanze che non comportino la revoca dell'incarico possono essere applicate agli assuntori, dal Capo reparto competente, sanzioni pecuniarie fino

ad un importo massimo equivalente a dieci giornate della retribuzione iniziale prevista per l'impianto al quale l'assuntore è addetto.

In casi di maggiore gravità o recidiva, il Capo divisione competente può disporre la assegnazione dell'assuntore ad un impianto di minore importanza.

Le sanzioni pecuniarie d'importo non superiore a cinque giornate di retribuzione sono applicate senza l'osservanza di particolari formalità, dopo l'accertamento dei fatti e l'audizione delle discolpe, da farsi anche oralmente.

I provvedimenti comportanti sanzioni pecuniarie d'importo superiore a quello previsto nel precedente comma o l'assegnazione ad un impianto di minore importanza sono adottati, previa contestazione scritta da parte, rispettivamente, del Capo reparto e del Capo divisione competenti. All'assuntore è concesso un termine non inferiore a dieci giorni per la produzione delle discolpe, da farsi per iscritto.

Contro i provvedimenti adottati, ai sensi dei precedenti commi, dal Capo reparto e dal Capo divisione, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, rispettivamente al Capo divisione ed al Direttore compartimentale, che decidono in via definitiva.

Per le mancanze disciplinari che per il personale ferroviario dell'esercizio comportano sanzioni più gravi della sospensione dal grado e dallo stipendio per giorni trenta, l'assuntore è revocato dall'incarico. Tuttavia, tenuto conto delle circostanze attenuanti e dei precedenti, può, in via d'indulgenza, essere comminata una sanzione meno grave.

La revoca dall'incarico è pronunciata dal Direttore compartimentale, previa contestazione scritta della mancanza da parte del Capo divisione.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Direttore generale, che decide in via definitiva.

Nei casi in cui è prevista, per il personale delle Ferrovie dello Stato, la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio d'ufficio o in via cautelare, l'assuntore può essere sospeso dall'incarico, a tutti gli

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

effetti, con provvedimento del Capo della divisione competente. La sospensione dall'incarico può durare finchè permangono le ragioni che l'hanno determinata. L'esercizio della facoltà prevista nel presente comma è disciplinata dal regolamento.

Gli assuntori revocati dall'incarico ai sensi del sesto comma del presente articolo non possono più concorrere all'iscrizione nell'albo.

Quando il provvedimento di revoca dall'incarico è adottato per motivi che avrebbero comportato, per un dipendente di ruolo delle Ferrovie dello Stato, la perdita del diritto alla pensione o alla buonuscita o la riduzione delle medesime, uguale trattamento è praticato nei confronti dell'assuntore per quanto riguarda l'assegno vitalizio o l'indennità per una volta tanto di cui all'articolo 18 e la indennità di buonuscita di cui all'articolo 19. In detta ipotesi, l'intera indennità di buonuscita o la quota parte residua viene liquidata dall'Istituto assicuratore e corrisposta all'Azienda.

## Art. 21.

Gli assuntori cessano dall'incarico nei seguenti casi:

a) per difetto sopravvenuto dei necessari requisiti fisici;

b) per motivi di salute che determinano inabilità al servizio per un periodo superiore ad un anno;

c) per soppressione del servizio in assuntoria;

d) per domanda dell'interessato, da accettarsi dall'Azienda entro sessanta giorni dalla presentazione;

e) per raggiungimento del 65° anno di età.

La cessazione può essere disposta, indipendentemente dal limite di età, quando trattasi di assuntore facente parte dello stesso nucleo familiare del titolare cessato dall'incarico per le cause di cui ai punti d) ed e), e semprechè l'interessato abbia già acquisito titolo all'assegno vitalizio.

Gli assuntori cessati dall'incarico per il motivo di cui al punto c) sono reiscritti di ufficio nell'albo, mentre quelli cessati dall'incarico per il motivo indicato al punto a), o in applicazione del secondo comma, possono essere reiscritti nell'albo a domanda per l'affidamento di assuntorie per le quali posseggano tutti i requisiti prescritti.

Gli assuntori reiscritti nell'albo ai sensi del precedente comma sono collocati, nella graduatoria delle rispettive sezioni, prima degli aspiranti assuntori che non siano mai stati iscritti nel ruolo speciale di cui all'articolo 8 e secondo l'ordine cronologico di cessazione dall'incarico.

Il provvedimento di cessazione dall'incarico è adottato dal Direttore compartimentale. Nei casi di cui ai punti a) e b) è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Direttore generale, che decide in via definitiva.

## Art. 22.

L'Azienda, ogni qualvolta abbia necessità di effettuare nuove assunzioni mediante pubblico concorso nelle qualifiche di capo stazione, assistente di stazione, cantoniere e manovale, deve riservare il 5 per cento dei posti messi a concorso agli assuntori iscritti nel ruolo speciale o nell'albo ai sensi del quarto comma del precedente articolo 21, che abbiano esercitato, come assuntori, per almeno cinque anni, mansioni assimilabili a quelle normalmente espletate da agenti ferroviari rivestiti della qualifica per la quale è bandito il concorso, e, oltre a possedere tutti gli altri requisiti richiesti, non abbiano superato, alla data del bando, il 45° anno di età.

Con norme da stabilirsi nei bandi di concorso, agli assuntori che partecipano a pubblici concorsi per le qualifiche anzidette è attribuito, ai fini della formazione della graduatoria, un particolare punteggio per ogni anno di servizio prestato e per ognuna delle abilitazioni conseguite.

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 23.

Agli assuntori autorizzati a farsi coadiuvare da persone di famiglia per occasionali operazioni di ordine amministrativo o di manovalanza, viene corrisposto un compenso giornaliero da stabilirsi dal Capo della divisione, su direttive del Direttore del servizio competente, in relazione all'impegno richiesto. La misura di tale compenso non può, comunque, essere superiore ad un trentesimo della retribuzione iniziale dell'assuntore.

L'Azienda stabilisce per quali assuntorie è necessario l'impiego di altre persone per coadiuvare stabilmente l'assuntore nell'espletamento dei servizi ad esso affidati.

L'assuntore propone all'Azienda l'utilizzazione delle persone che debbono coadiuvarlo. Tali persone debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età compresa fra 18 e 65 anni;
- c) buona condotta;
- d) sana costituzione e possesso dei requisiti richiesti dalla natura del servizio da svolgere;
- e) possesso del titolo di studio prescritto dal regolamento.

## Art. 24.

L'Azienda, accertato il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente, autorizza l'assuntore ad avvalersi dell'opera del coadiutore.

L'assuntore che non si faccia coadiuvare dai propri familiari deve dare la preferenza ai coadiutori già utilizzati nella stessa assuntoria.

L'Azienda ritira il gradimento all'utilizzazione del coadiutore quando questi si renda responsabile di mancanze o irregolarità gravi.

L'assuntore è responsabile, di fronte alla Azienda, dell'opera del coadiutore, il quale presta servizio alle dirette dipendenze dell'assuntore stesso.

L'assuntore assente per motivo preventivamente autorizzato dall'Azienda non è, tuttavia, perseguibile ai sensi dell'articolo 20 per eventuali incidenti di esercizio dovuti a fatto del proprio dipendente.

I rapporti tra assuntore e coadiutore sono regolati dalle norme che saranno emanate con il regolamento di esecuzione della presente legge.

## Art. 25.

L'Azienda stabilisce la durata delle prestazioni dai coadiutori e il correlativo trattamento, avuto riguardo alla natura ed alla entità delle prestazioni da essi rese nelle assuntorie in cui vengono utilizzati a norma dell'articolo precedente.

L'onere relativo alla utilizzazione dei dipendenti degli assuntori è a totale carico dell'Azienda.

## Art. 26.

Per i servizi richiedenti prestazioni d'opera personale e che non rientrano fra quelli previsti dall'articolo 1 o non sono classificabili, per la loro minima importanza, ai sensi dell'articolo 3, l'Azienda provvede mediante capitolati e convenzioni che ne stabiliscono le condizioni e le modalità di esecuzione, avuto riguardo alla qualità, durata ed intensità delle prestazioni richieste.

I capitolati di cui al precedente comma sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato; le convenzioni sono approvate dalle autorità ferroviarie competenti, secondi i limiti finanziari stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Quando tali servizi abbiano carattere continuativo e permanente e comportino un corrispettivo non inferiore ai cinquantadue centesimi della retribuzione tabellare minima prevista per gli assuntori, i rispettivi incaricati sono parificati ai lavoratori vincolati da un rapporto di lavoro subordinato ai soli effetti dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

## NORME TRANSITORIE

## Art. 27.

Gli aspiranti assuntori che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già compresi, previo esame professionale ed accertamento dei requisiti morali e fisici, in graduatorie chiuse, sono iscritti nell'albo di cui al precedente articolo 2 con la stessa anzianità che hanno nelle graduatorie.

## Art. 28.

Gli assuntori meritevoli, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno un anno una delle assuntorie considerate al precedente articolo 3, sono iscritti nel ruolo speciale di cui all'articolo 8.

Nello stesso ruolo sono iscritti coloro che, nella posizione di dipendenti degli assuntori, hanno svolto, in via sistematica e continuativa, per almeno un anno, servizio nelle assuntorie di cui al comma precedente, in avvicendamento con gli assuntori titolari e nelle loro identiche mansioni per assicurare le 24 ore giornaliere del servizio.

Gli assuntori ed i coadiutori degli assuntori di cui ai commi precedenti, che non abbiano compiuto un anno di effettive prestazioni, sono iscritti nel ruolo dopo il compimento di tale periodo.

Per conseguire la predetta iscrizione gli interessati debbono prestare la promessa solenne di cui al precedente articolo 9.

## Art. 29.

Il punteggio preferenziale di cui al punto 7) dell'articolo 4 è attribuito anche alle vedove e agli orfani di assuntori deceduti in servizio negli ultimi due anni precedenti alla entrata in vigore della presente legge.

## Art. 30.

Il « Fondo di previdenza per gli assuntori » di cui all'articolo 17 entra in funzione a partire dal 1° febbraio 1958 e corrisponde al trattamento previdenziale previsto dall'articolo 18 agli assuntori che hanno cessato definitivamente di dare le loro prestazioni dopo il 31 gennaio 1958.

Il contributo previsto dall'articolo 17 è versato a decorrere, parimenti, dal 1° febbraio 1958, salvo conguaglio con i contributi versati dagli interessati per conseguire il trattamento economico temporaneo di cui al decreto ministeriale 8 gennaio 1958, numero 3257, modificato con decreto ministeriale 21 gennaio 1959, n. 3176.

Gli importi per trattamenti economici temporanei già percepiti dagli interessati sono detratti dall'importo del trattamento previdenziale spettante nella prima applicazione della presente legge.

## Art. 31.

Il servizio già prestato come assuntore prima dell'applicazione della presente legge è riconoscibile agli effetti del trattamento previdenziale di cui agli articoli 17 e 18 nei seguenti limiti:

- ultimi dieci anni, per intero;
- periodo compreso fra gli ultimi dieci anni ed i precedenti dieci, per metà;
- periodo precedente, per un terzo.

Non sono riconoscibili i periodi di prestazioni antecedenti ad interruzioni dovute:

- a) a volontà dell'assuntore;
- b) ad altre cause, quando si tratti di interruzione continuativa superiore a tre anni.

Il riconoscimento dei servizi sopra indicati è concesso, a domanda dell'interessato da presentarsi a pena di decadenza entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo il pagamento di un contributo pari al 6 per cento della retribuzione lorda spettante al 1° febbraio 1958, ai sensi dei primi due commi dell'articolo 11,

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ragguagliata ad anno, ivi compresa la tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni riconosciuti. Il pagamento di tale contributo può essere rateizzato in un periodo di tempo non superiore a quello riconosciuto.

## Art. 32.

Per gli assuntori iscritti al « Fondo di previdenza » di cui all'articolo 17, le polizze di assicurazione accese dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per garantire loro un trattamento di buonuscita o di vitalizio alla definitiva cessazione delle prestazioni, sono trasformate in altre regolate dalle norme previste dall'articolo 19. Alle nuove polizze verrà attribuita una decorrenza che tenga conto dell'anzianità già riconosciuta agli effetti assicurativi dalle precedenti polizze.

L'importo delle eventuali eccedenze, che a seguito di tali trasformazioni dovessero rendersi disponibili sulle vecchie polizze, verrà liquidato dall'Istituto assicuratore e corrisposto all'Azienda.

L'Azienda riconoscerà ai singoli assuntori una somma pari ad un sesto dell'importo resosi eccedente sulle rispettive polizze trasformate. Qualora l'assuntore, a norma dell'articolo 31, si avvalga della facoltà di riconoscimento del servizio già prestato, l'importo di sua spettanza verrà versato al « Fondo di previdenza per gli assuntori » a scomputo della somma dovuta dall'assuntore medesimo ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 31.

I premi che vengono in atto corrisposti all'Istituto assicuratore per il conseguimento di un trattamento di buonuscita o di vitalizio a favore degli incaricati che, in virtù del secondo comma dell'articolo 26, hanno diritto alla iscrizione all'assicurazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono ridotti a due terzi dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e sono posti per metà a carico della

Azienda e per metà a carico degli interessati.

## Art. 33.

I contributi a carico degli assuntori previsti dal secondo comma dell'articolo 17 e dal terzo comma dell'articolo 31 e il premio di cui al secondo comma dell'articolo 19 sono calcolati sull'80 per cento della retribuzione, fino a quando tale criterio rimane in vigore per i dipendenti dello Stato.

## Art. 34.

I contributi versati nelle assicurazioni generali obbligatorie, prima dell'entrata in vigore della presente legge, per gli assuntori ed incaricati restano acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni ed alla misura di esse.

## Art. 35.

Le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1949, n. 40, e successive modificazioni sono abrogate.

## Art. 36.

All'onere di lire 350 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le seguenti riduzioni da apportare agli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1958-1959, e dei corrispondenti capitoli per l'esercizio 1959-60:

- capitolo n. 4, lire 58 milioni;
- capitolo n. 12, lire 235 milioni;
- capitolo n. 41, lire 57 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

RETRIBUZIONE INIZIALE DEGLI ASSUNTORI  
DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Assuntori di stazione e di fermata		Assuntori di passaggi a livello e di vigilanza segnali e punti speciali della linea	
Classificazione dell'impianto	Retribuzione mensile (Lire)	Classificazione dell'impianto	Retribuzione mensile (Lire)
A1 . . . . .	45.000	A1 . . . . .	38.300
A2 . . . . .	44.000	A2 . . . . .	37.500
A3 . . . . .	43.200	A3 . . . . .	36.900
A4 . . . . .	42.200	B1 . . . . .	36.000
A5 . . . . .	41.200	B2 . . . . .	35.200
B . . . . .	39.800	B3 . . . . .	34.500
C1 . . . . .	38.000	C1 . . . . .	32.000
C2 . . . . .	37.500	C2 . . . . .	31.500
D1 . . . . .	37.200	C3 . . . . .	31.000
D2 . . . . .	36.600		
D3 . . . . .	36.000		

NOTA. — Le retribuzioni di cui alla presente tabella sono ridotte dell'8 per cento, anche agli effetti degli aumenti biennali, nei riguardi degli assuntori non titolari.